



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PROGRAMMA / <i>PROGRAM</i> :	400
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.15.04
CAPITOLO / <i>CAPITOL</i> :	5300/S
CAPITOLO / <i>CAPITOL</i> :	5301/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL</i> :	dott./ <i>dr</i> Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

41

- ANNO 2022 assunta in data **02.02.2022**

OGGETTO: Impegno di spesa per i servizi raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani prodotti nella Val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio per l'anno 2022 - CIG 7327639EFB.

SE TRATA: *Empegn de speisa per i di servijes de regoeta, trasport e desgorta/rezicle di refudames urbans biné sù te Fascia e de la gestion di relatives impianc de depojit per l'an 2022 - CIG 7327639EFB.*

DETERMINAZIONE N. 41 / 2022 del 02.02.2022

OGGETTO: Impegno di spesa per i servizi raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani prodotti nella Val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio per l'anno 2022 - CIG 7327639EFB.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione n. 6-2021 del 29 marzo 2021, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
- il P.E.G. per il 2021, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 28/2021 del 31 marzo 2021;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, termine valido anche per i Comuni e le Comunità del Trentino come previsto dal Protocollo d'intesa di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto a Trento in data 16.11.2021
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F. e accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei di Ombolc al sottoscritto, Responsabile dell'U.O del Comun general de Fascia;

richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto "*Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti*" in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto "*DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile*" nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l'obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti secondo il "*Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa*" (Piano), previsto dall'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e dall'art. 65 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.P.), modificato per la quarta volta con deliberazione del Consei General n. 4-2016 del 28.01.2016: progetto che si rifà alle più recenti direttive europee, nazionali e provinciali emanate in materia;

- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare – in conformità all’art. 13, comma 7, lett. a), della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. ed all’art. 59, 1° e 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i – i rapporti fra il C.G.F. ed i Comuni che ne fanno parte in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla “*governance*” dei servizi attinenti al “*ciclo dei rifiuti*” in Val di Fassa mediante il C.G.F., con l’affidamento a questo delle funzioni amministrative, di governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una durata di dieci anni, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2024;
- il soppresso C11, così come poi anche il C.G.F., che non dispongono di personale dipendente né di mezzi per provvedervi in amministrazione diretta, hanno gestito, nel corso degli anni, tali servizi affidandoli in appalto ad idonee imprese specializzate;
- il C.G.F. ha appaltato, con contratto stipulato il 28 giugno 2019 e con decorrenza dal 1° luglio 2019, all’A.T.I. formata dalle Imprese “*Chiocchetti Luigi S.r.l.*” (mandataria capogruppo) e “*F.Ili Chiocchetti Luigi S.r.l.*” (mandante), entrambe di Moena, i servizi di: “*raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nella Val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio per il periodo di 36 mesi - dall’1.07.2019 fino al 30.06.2022 - CIG 7327639EFB*”;
- i sopracitati servizi comprendono anche un prestazione secondaria “*Rifiuto organico - CER 200108: Spese per tutti gli oneri di smaltimento del rifiuto organico in centri autorizzati, compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio*” soggetta ad intermediazione da parte dell’Impresa “*F.Ili Chiocchetti Luigi S.r.l.*” e che gli obblighi di fatturazione debbono essere assolti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in relazione ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna quindi per la prestazione relativa allo smaltimento dell’organico deve essere fatturata al C.G.F. dalla mandante (intermediario).

vista la necessità di impegnare, per far fronte agli obblighi contrattuali, per l’anno corrente:

- sul capitolo 5300 - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04 del bilancio per l’esercizio 2022, la spesa di € 950.000,00 I.V.A. 10% compresa, relativa all’appalto della prestazione principale affidata all’impresa Chiocchetti Luigi S.r.l. - capogruppo;
- sul capitolo 5301 - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04 del bilancio per l’esercizio 2022, la spesa di € 190.000,00 I.V.A. 10% compresa, relativa all’appalto della prestazione secondaria affidata all’impresa F.Ili Chiocchetti Luigi S.r.l. - mandante ed intermediario;

preso atto che:

- le imprese risultano essere iscritte nell’elenco - c.d. white list - del 01.02.2022 del Commissariato del Governo della Provincia di Trento per i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, aggiornate rispettivamente fino al 23.02.2022 “*Chiocchetti Luigi S.r.l.*” (acquisita al prot n. 601 del 01.02.2022) e fino al 13.04.2022 “*F.Ili Chiocchetti S.r.l.*” (acquisita al prot n. 601 del 01.02.2022);
- è stata verificata l’insussistenza, in capo alle Società costituenti il Raggruppamento, di annotazioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. prot.li n.ri 595 e 594 dd. 01.02.2022) in merito a quanto previsto dall’art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- sono stati verificati i D.U.R.C., INAIL_29547962 per l’impresa “*Chiocchetti S.r.l.*” e INAIL_29830020 per l’impresa “*F.Ili Chiocchetti S.r.l.*”, che attestano la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi delle imprese appaltatrici del servizio;
- è stato verificato il D.U.R.F. emesso dall’Agenzia delle Entrate di Trento per l’impresa “*Chiocchetti S.r.l.*” che certifica la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5 del D. Lgs. N 241/97;
- il C.I.G. 7327639EFB è già stato richiesto al SIMOG in sede di indizione della gara;

D E T E R M I N A :

1) di impegnare, per le motivazioni generali espresse in premessa e per far fronte agli obblighi contrattuali, in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica, sull’esercizio 2022 del Comun General de Fascia:

- sul capitolo 5300 - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04 del bilancio per l’esercizio 2022, la spesa di € 950.000,00 I.V.A. 10% compresa relativa all’appalto della prestazione principale affidata all’impresa Chiocchetti Luigi S.r.l. - mandataria e capogruppo;

- sul capitolo 5301 - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04 del bilancio per l'esercizio 2022, la spesa di € 190.000,00 I.V.A. 10% compresa relativa all'appalto della prestazione secondaria affidata all'impresa F.Ili Chiocchetti Luigi S.r.l. - mandante ed intermediario;
- 2) di precisare che la liquidazione ed il pagamento alle imprese avverrà in rate mensili posticipate, dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A);
 - 3) di accertare la corrispondente entrata di complessivi € 1.140.000,00 (I.V.A. 10% compresa) sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2022, derivante dalle quote a carico dei Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in maniera unificata;
 - 4) di ripartire la spesa ai Comuni, a consuntivo, al netto dei proventi per la valorizzazione dei materiali, secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nella Convenzione per la gestione unitaria e coordinata del "*ciclo dei rifiuti*" in Val di Fassa citata in premessa;
 - 5) di aggiornare di volta in volta, i D.U.R.C. ed il D.U.R.F, già acquisiti, che attestino la regolarità della posizione ai fini fiscali, contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi delle imprese appaltatrici del servizio;
 - 6) di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
 - 7) di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consi de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 02.02.2022

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
- dott. Stojan Deville -
Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla